



Repubblica Italiana

Tribunale di Firenze

Sezione Imprese

In Nome del Popolo Italiano

il collegio nella seguente composizione:

dr. Niccolò Calvani	Presidente relatore
dr. Roberto Monteverde	Giudice
dr.ssa Laura Maione	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 11556/2017 tra le parti:

ATTORE

GIOVANNI NELLI, cf NLLGNN61T24D815V

- difesa: avv. LAURA MANETTI, cf MNTLRA47M69D4030
- domicilio: VIA EDMONDO DE AMICIS 24 - EMPOLI presso il difensore

CONVENUTO

CENTRO CASA NELLI ELETTRONICA SRL IN LIQUIDAZIONE, p. IVA

04676400486

- difesa: avv. ANDREA ONESTI, cf NSTNDR65P26D612X
- domicilio: VIA MAGENTA 17 50123 FIRENZE presso il difensore

TERZO INTERVENUTO

GIOVANNI CIARINI, cf CRNGNN82B11D815J

- difesa: avv. DANIELA VALLINI, cf VLLDNL60A64A852P
- domicilio: VIA II GIUGNO 1 50054 FUCECCHIO presso il difensore

OGGETTO: Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del CdA



Decisa nella camera di consiglio del 15/6/2021 sulle seguenti conclusioni:

Nelli: Piaccia all'Ecc.mo Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, dichiarare nulle e/o invalide e comunque inefficaci, per i motivi esposti in narrativa, le decisioni prese su tutti i punti all'o.d.g., dall'assemblea dei soci della Centro Casa Nelli Elettronica s.r.l. in liquidazione tenuta il giorno 26.4.2017, con ogni consequenziale pronuncia. Con vittoria di spese di causa nella misura che il Giudice vorrà liquidare”

Centro Casa: Il Tribunale decida la causa secondo giustizia, con vittoria di spese a carico della parte soccombente oppure con compensazione delle medesime.

Ciarini: In via preliminare: accogliere l'eccezione di carenza di legittimazione passiva ed estromettere l'Avv. Giovanni Ciarini dal presente procedimento;
in via preliminare: dichiarare l'incompetenza dell'adito giudicante sussistendo una clausola compromissoria nello Statuto sociale;
nel merito ci si rimette integralmente a quanto l'Ecc.mo Tribunale voglia decidere in ordine alle domande svolte nel presente giudizio e si chiede che venga confermata l'efficacia della delibera assunta dalla Centro Casa Nelli Elettronica srl, in liquidazione, in data 24 giugno 2017, essendo conforme a quanto disposto nell'atto costitutivo

Fatto e processo

Giovanni Nelli, socio della Centro Casa Nelli Elettronica Srl in liquidazione (di seguito: CCNE) con quota del 50% del capitale, ha impugnato come invalide le deliberazioni assunte dall'assemblea sociale in data 24/6/2017.

Esponde che la società è stata messa in liquidazione il 14/4/2009 per impossibilità di funzionamento dell'assemblea, paralizzata dalla contrapposizione di due gruppi di soci (Nelli e Ciarini) ciascuno detentore di metà del capitale sociale, tanto che si è reso necessario ricorrere al Tribunale per la nomina di un liquidatore – il dr. Giancarlo Braschi che, però, si è dimesso a seguito di proposizione nei suoi confronti di una azione di responsabilità da parte dei soci Ciarini (poi respinta dal Tribunale); in sua sostituzione è stato nominato, ancora dal giudice, il rag. Massimiliano Fossati.



Il 12/6/2017 i soci Ciarini (Massimo, Andrea, Federica e Giovanni) hanno convocato una assemblea per il 24/6 avente all'OdG:

1. determinazioni in ordine ad una lite introdotta da Andrea Ciarini contro CCN,
2. promozione di azione di responsabilità contro l'ex AU Giovanni Nelli,
3. presentazione di appello contro la sentenza che ha respinto l'azione di responsabilità nei confronti del liquidatore Braschi,
4. approvazione del bilancio 2016,
5. approvazione del compenso per il liquidatore Fossati,
6. destinazione di eventuali utili dell'anno 2016,
7. promozione di azione di responsabilità contro il liquidatore Fossati e revoca del medesimo.

L'assemblea - di prima convocazione - del 24/6/2017 ha visto la partecipazione dei soli soci Ciarini, i quali hanno deliberato su tutti i punti all'OdG.

Nel frattempo anche il liquidatore Fossati ha convocato un'assemblea per il 29/6/2017, con OdG parzialmente coincidente con l'altra (e l'aggiunta delle sue dimissioni); a quella data si sono riuniti i soci, ma i Ciarini hanno impedito ogni deliberazione in quanto avrebbe già provveduto la precedente assemblea da loro convocata e partecipata; una successiva assemblea del 12/7, convocata per la nomina di un altro liquidatore, ha registrato nuovamente la contrapposizione tra i soci e l'impossibilità di giungere ad una deliberazione.

Ciò detto, Nelli afferma l'invalidità delle delibere approvate dai soci Ciarini all'assemblea del 24/6/2017 perché adottate:

- a. senza il quorum imposto dallo Statuto (maggioranza del capitale sociale),
- b. con il voto determinante di soci in conflitto di interessi ed in pregiudizio di CCNE, decidendo che questa non si dovesse costituire nella causa intentata da Andrea Ciarini, rifiutando l'approvazione del bilancio, che esponeva crediti della Società nei loro confronti (in particolare di Federica Ciarini), e nominando Giovanni Ciarini curatore speciale di CCNE per l'azione di responsabilità contro il liquidatore Fossati, con procura alle liti da rilasciare alla moglie del medesimo Ciarini,
- c. in una assemblea convocata irregolarmente, con indicazione di una prima ed una seconda convocazione, così inducendo nell'altro socio Nelli l'errato convincimento che la prima convocazione (peraltro fissata nel tardo pomeriggio



di un sabato, allorché Nelli è impegnato al lavoro di commercio, come ben saputo dai Ciarini) fosse solo una indicazione *pro forma*.

*

Si è costituita CCNE a mezzo del liquidatore Fossati rimettendosi alla decisione del tribunale e, peraltro, espressamente escludendo dalla sua difesa ogni riferimento alla delibera sul punto 7 dell'OdG, concernente la proposizione nei suoi confronti di un'azione di responsabilità; aggiunge che la convocazione per l'assemblea del 24/6 non è stata inviata al liquidatore che perciò non vi ha partecipato

*

È intervenuto Giovanni Ciarini chiedendo preliminarmente di essere estromesso dal giudizio per difetto di una sua legittimazione passiva; ancora in via preliminare eccepisce l'incompetenza del Tribunale, per clausola compromissoria contenuta nello Statuto; nel merito, pur rimettendosi a giustizia, chiede che le delibere approvate il 24/6/2017 siano confermate nella loro validità ed efficacia, affermando che l'assemblea fu convocata dai soci stante l'inerzia del liquidatore e che le delibere sono state approvate con la maggioranza prevista dalla legge e dallo Statuto, come ritenuto anche dal giudice del procedimento cautelare, conclusosi con il rigetto della richiesta di sospensione dell'efficacia delle delibere; nega l'esistenza di un conflitto di interessi in capo ai soci che hanno approvato le delibere impugnate così come di un danno conseguente per la Società; contesta infine l'addebito di irregolare convocazione dell'assemblea.

Motivi della decisione

L'eccezione di incompetenza è infondata: la clausola statutaria (*Le controversie saranno decise da un collegio di 3 arbitri, i primi due nominati uno ciascuno dalle parti e il terzo dai due arbitri nominati, o dalle parti stesse, o dal Presidente del Tribunale*) è da considerarsi invalida per violazione dell'art. 34 dLgs 5/2003 – a norma del quale il potere di nomina di tutti gli arbitri dev'essere attribuito, a pena di nullità, a soggetto estraneo alla società.

In ordine alla legittimazione, si rileva che l'attore ha citato CCNE "in persona del liquidatore *pro tempore* rag. Fossati Massimiliano" nonché la stessa CCNE "limitatamente all'impugnazione della decisione sull'azione di responsabilità contro il liquidatore, in persona del Curatore speciale avv. Ciarini Giovanni". La carica di curatore speciale è però limitata agli atti per i



quali è stata conferita e non permane oltre essi; nella fattispecie, l'avv. Ciarini – come da lui rilevato – è stato nominato curatore speciale della società per l'esercizio dell'azione di responsabilità contro il liquidatore, e non può rappresentarla in altre cause che in quella.

Quella esercitata in questa sede non è però l'azione di responsabilità contro il liquidatore, ma azione di impugnazione della delibera assembleare; l'oggetto è dunque diverso, e il fatto che a carico del liquidatore possa ravvisarsi un potenziale conflitto di interessi non comporta l'automatica estensione all'avv. Ciarini del potere di rappresentare CCNE, oltre gli atti per i quali il potere è stato attribuito. Peraltro, un potenziale conflitto di interessi potrebbe essere ravvisato anche a carico dello stesso Ciarini, posto che la delibera della cui validità si controverte è quella che ha conferito proprio a lui la carica di curatore speciale della Società.

Ciò detto, è da osservare che Ciarini si è costituito in proprio e non in veste di legale rappresentante di CCNE: il che risulta chiaramente dalla procura alle liti, che non è stata rilasciata in nome della Società, ed è confermato dalla difesa dello stesso Ciarini, che afferma a chiare lettere di non avere alcun potere rappresentativo di CCNE in questo processo.

In relazione alla delibera avente ad oggetto l'esercizio dell'azione di responsabilità contro il liquidatore, tuttavia, Ciarini non era stato citato in proprio, ma solo quale ritenuto legale rappresentante di CCNE: quindi, il soggetto citato in giudizio era CCNE, non Ciarini, il quale non aveva alcuna necessità di costituirsi in giudizio; egli è dunque da considerare un terzo intervenuto, cosa perfettamente ammissibile essendo egli titolare, come socio, di un interesse alla conservazione della delibera assembleare - ma certamente non può essere accolta la sua domanda di "estromissione" da un giudizio nel quale è volontariamente intervenuto senza che nessuno lo avesse chiamato, al di là del fatto che la "estromissione" è istituito espressamente disciplinato dal CPC per fattispecie del tutto diverse dalla presente.

Convenuta – e parte necessaria del giudizio - è invece CCNE, che si è costituita a mezzo del suo liquidatore in carica (ancorché dimissionario). Si è visto, però, che la Società nei suoi atti ha espressamente limitato la difesa alle restanti delibere, esclusa quella che ha deciso l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti del liquidatore: e ciò ha fatto esplicitando un motivo formale, dato dal fatto che l'attore, in relazione a quest'ultima delibera, aveva citato CCNE *in persona del curatore speciale avv. Ciarini*"; ma può essere



individuato anche un motivo implicito sostanziale, consistente nel potenziale conflitto di interessi tra la società ed il suo legale rappresentante in relazione alla delibera avente ad oggetto, appunto, l'azione di responsabilità contro il liquidatore.

La conclusione di tutto questo discorso è che CCNE non ha trovato in causa alcuna difesa, in relazione alla delibera di cui si parla: non da parte di Ciarini, costituitosi in proprio e, comunque, privo di potere rappresentativo della società; né da parte di Fossati, costituitosi solo in relazione alle restanti delibere e, comunque, in conflitto di interessi con CCNE. Di qui la necessità di rimettere la causa sul ruolo, con la nomina di un curatore speciale per la Società in relazione all'impugnazione della delibera avente ad oggetto l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti del liquidatore.

*

Ciò non impedisce però al collegio di decidere la causa con riferimento alle restanti delibere, in relazione alle quali il contraddittorio si è pienamente spiegato.

Scendendo quindi nel merito della controversia, si osserva quanto segue.

L'art. 12 dello Statuto recita: *L'assemblea ordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale; in seconda convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.*

A parere del terzo intervenuto, la norma dovrebbe intendersi come disciplina di un quorum meramente deliberativo, talché l'espressione *maggioranza del capitale sociale* dovrebbe intendersi *maggioranza del capitale sociale rappresentato in assemblea*; il quorum costitutivo, invece, sarebbe quello previsto dall'art. 2479-bis CC, secondo il quale *Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo l'assemblea ... è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.*

Nella fattispecie, pertanto, il quorum costitutivo (previsto dall'art. 2479-bis CC) sarebbe stato rispettato dalla presenza di soci costituenti il 50% del capitale; ed il quorum deliberativo (previsto dall'art. 12 dello Statuto) sarebbe stato ugualmente rispettato, avendo votato favorevolmente la totalità (salve astensioni) del capitale presente in assemblea.

L'assunto non convince.



Si osserva in premessa che lo Statuto risale al 1995, quando la legge non distingueva tra quorum costitutivo e deliberativo per le SRL: l'art. 2486 del CC fissava solo un quorum deliberativo e, per il resto, richiamava le norme dettate per le SPA, ad eccezione proprio dell'art. 2368, che disciplinava il quorum costitutivo. Non si può pertanto ritenere che i soci, allorché approvarono lo Statuto, abbiano fatto rinvio ad una norma codicistica che distinguesse il quorum deliberativo da quello costitutivo, semplicemente perché una simile norma, per le SRL, non c'era.

All'epoca, dunque, era prevista dalla legge una sola maggioranza per la validità delle delibere assembleare, ed era la maggioranza del capitale sociale complessivo, non la maggioranza del capitale rappresentato in assemblea; e proprio considerando che CCNE è composta da due gruppi al 50% ciascuno, è presumibile che la volontà statutaria, per giunta conformandosi alla legge, esigesse proprio che le decisioni fossero prese da tutti, mai da un gruppo contro l'altro.

Anche con riferimento all'attuale disciplina si osserva che il codice civile, quando parla di *capitale sociale*, si riferisce sempre all'intero capitale della società, non a quello portato dai soci presenti all'assemblea: così è nella prima parte dell'art. 2479-bis comma 3 (il quorum costitutivo è dato da *almeno metà del capitale sociale*), nella sua parte finale (quorum deliberativo in particolari materie), e nell'ultimo comma (assemblea totalitaria); lo stesso è da dire, giusto per fare altri esempi, con riferimento all'art. 2476 (maggioranza di due terzi del capitale per la rinuncia all'azione di responsabilità), o all'art. 2479/1 (potere dei soci di sottoporre argomenti di discussione all'assemblea).

Dunque, se si parla di *maggioranza del capitale sociale* si allude al 50% + 1 dell'intero capitale, non solo di quello intervenuto in assemblea.

Infine: se fosse valida l'interpretazione di Ciarini, ne deriverebbe che anche nei casi in cui, secondo l'art. 2479-bis CC, per deliberare occorre la maggioranza di metà del capitale complessivo, sarebbe sufficiente in prima convocazione la semplice maggioranza dei presenti (in ipotesi, il 25% + 1 del capitale complessivo), con ciò non comprendendosi più se la norma statutaria debba essere o meno integrata da quella codicistica; e se il dubbio può essere superato con riferimento alle modificazioni dell'atto costitutivo (attualmente, art. 2479/2 n. 4 CC), che nella disciplina previgente dovevano essere approvate dalla "assemblea straordinaria", espressamente menzionata nella norma statutaria ma non più prevista dal CC attuale, resterebbero prive di



disciplina le delibere sulle modificazioni sostanziali dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci (art. 2479/2 n. 5), che non erano contemplate dal previgente art. 2365 CC.

In conclusione, le delibere oggetto della presente impugnazione devono essere dichiarate invalide perché adottate in assenza del quorum previsto per la loro adozione; e tale conclusione supera e rende superfluo l'esame particolareggiato del merito di ciascuna delibera.

La domanda è accolta come proposta, limitatamente alle delibere adottate il giorno 26/4/2017 sui punti all'OdG n. 1, 2, 3, 4, 5 e 6; relativamente alla delibera sul punto all'OdG n. 7, la causa è rimessa sul ruolo con separata ordinanza.

P. Q. M.

Il Tribunale di Firenze, Sezione imprese, così provvede in via non definitiva: dichiara invalide le delibere approvate dall'assemblea dei soci della Centro Casa Nelli Elettronica Srl in liquidazione tenuta il giorno 26.4.2017 sui punti all'Ordine del Giorno nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6; rimette la causa sul ruolo del GI per la prosecuzione del giudizio, relativamente alla delibera adottata dalla stessa assemblea sul punto n. 7 dell'OdG.

Firenze, 15 giugno 2021

Il presidente estensore
dr. Niccolò Calvani

Arbitrato Italia

